

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 21-4474

**Approvazione dello schema della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026.**

A relazione degli Assessori Marnati, Ricca:

Premesso che:

- il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) è stato istituito in forza della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”;
- l’art. 3 della medesima legge, così come sostituito dal comma 1, art. 77, della legge regionale 15/2020, definisce il CSI quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”;
- la Regione, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, determina gli indirizzi del Sistema Informativo regionale che realizza attraverso il CSI (art. 2 commi 1 e 2);
- in tale contesto, si richiamano le seguenti disposizioni dello Statuto del CSI:
  - l’art. 2, comma 1, stabilisce la durata del CSI fino al 31/12/2105;
  - l’art. 4, comma 3, secondo cui il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
  - l’art. 4, comma 5, alle lettere a), e), f) ed h), stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché gli impianti e reti e infrastrutture tecnologiche, gestendo e valorizzando le relative banche dati e supportando le amministrazioni consorziate nella digitalizzazione dei relativi processi;
  - l’art. 4 comma 6 precisa che il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati e che oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati;
  - l’art. 7, comma 1, secondo il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;
  - l’articolo 7, comma 2, secondo il quale i servizi e/o le forniture sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi;
  - l’art. 7, comma 5, secondo il quale i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI;
- l’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 (Codice dei contratti pubblici) precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: sia soggetta ad un controllo

analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in forma congiunta con altre amministrazioni; eserciti almeno l'80% delle proprie attività a favore dell'amministrazione/i controllante/i; che non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati che permettano l'esercizio di una influenza dominante. Disciplina ripresa anche dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

- l'art. 192, comma 1 del Codice dei contratti pubblici statuisce l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti;

- alla luce di quanto sopra delineato il CSI, ente di diritto privato in controllo pubblico, opera in regime di *in house providing*, poiché possiede i requisiti soggettivi dell'operatore contenuti nel citato art. 5 del Codice degli appalti e peraltro conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e prescritti da una consolidata giurisprudenza amministrativa. A tale proposito si richiamano le Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020 con cui la Regione è stata iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI e le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte", approvate con D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021;

- l'art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, prevede che negli affidamenti diretti *in house* sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, altresì, alle stazioni appaltanti, per l'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", individua le operazioni esenti IVA tra le quali "le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse".

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore Sistema Informativo regionale risulta quanto segue:

- è necessario elaborare un nuovo schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, tenuto conto che la vigente Convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 5-8240 del 27 dicembre 2018, ha una validità per il triennio 2019-2021 e scade, pertanto, al 31/12/2021;

- il Comitato interno sul controllo analogo nella seduta del 6 dicembre 2021, come disposto dalle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte", approvate con D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021, ha esaminato la proposta di Convenzione, approfondendo alcuni aspetti della stessa con il contributo dei Settori Segreteria della Giunta Regionale e Attività Legislativa ed esprimendo, con alcune modifiche, parere favorevole al testo convenzionale, come da verbale agli atti del Settore Indirizzi e Controlli società partecipate;

- detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI e Regione in tema di affidamenti diretti e si compone di due Parti:
- la Parte Prima, denominata “Disposizioni generali”, prevede:
  - le finalità e l’oggetto della Convenzione, stabilendo in particolare i documenti tecnici contenenti le modalità per l’assunzione degli affidamenti diretti al CSI;
  - la suddivisione delle competenze degli uffici regionali ove la Regione agisca in qualità di Ente consorziato oppure in qualità di Ente affidante;
  - le prescrizioni al CSI ove questi proceda all’acquisizione esterna dei servizi, ai propri approvvigionamenti, rinviando alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 512 e seguenti della legge 208/2015, oppure all’affidamento di consulenze e collaborazioni;
- la Parte Seconda, denominata “Disposizioni particolari”, prevede in sintesi:
  - le modalità di definizione e aggiornamento delle esigenze regionali, mediante la proposizione, da parte del CSI, dei documenti contenenti i servizi gestiti in continuità o i servizi di progettazione e sviluppo;
  - le modalità operative con cui procedere agli affidamenti diretti al CSI, sottolineando la presenza di appositi disciplinari di incarico allegati ai provvedimenti dirigenziali e, altresì, la presenza di una motivazione “rafforzata” che giustifichi il mancato ricorso al mercato ai sensi dell’art. 192, comma 2 del Codice dei Contratti;
  - le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA ai servizi offerti dal CSI, secondo le disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.R. 633/1972;
  - le modalità di rendicontazione tecnica ed economica da parte del CSI, le modalità di monitoraggio dell’andamento dei servizi erogati, nonché le modalità di fatturazione, pagamento dei corrispettivi e verifica di conformità delle forniture;
  - il conguaglio economico di gestione determinato in applicazione del citato regime di esenzione IVA;
  - la durata della Convenzione stabilita in cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, gli impegni delle Parti sottoscrittrici, le modalità per le modifiche alla stessa;
  - l’individuazione delle strutture responsabili dell’esecuzione della Convenzione, prevedendo per la Regione la Direzione regionale competente in ambito ICT e per il CSI il suo Direttore Generale;
  - la costituzione di una Cabina di Regia, formata dalle Direzioni regionali rappresentate nell’ambito del Comitato dei Direttori (CODIR), i cui compiti principali consistono nel monitoraggio complessivo dell’andamento dei progetti e dei servizi, monitoraggio dell’andamento complessivo delle rendicontazioni trimestrali economiche e dei volumi, valutazione e validazione delle eventuali azioni di miglioramento della Convenzione, monitoraggio complessivo dell’andamento della qualità dell’esecuzione dei servizi e degli aspetti economici correlati, risoluzione bonaria delle controversie insorte in relazione all’erogazione di singoli servizi affidati;
  - la protezione dei dati personali e riservatezza, regole in materia di trasparenza e adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - una disposizione transitoria contenente le modalità di affidamento parziale dei servizi al CSI per prevenire situazioni di criticità nell’erogazione dei servizi stessi, ove gli uffici regionali siano impossibilitati a procedere all’affidamento ordinario della Configurazione Tecnica Economica (CTE) nei termini previsti;
- tale schema di Convenzione quadro è coerente, pertanto, con le condizioni che legittimano il ricorso all’affidamento *in house*, secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’art. 192 della norma appena richiamata che disciplina il regime speciale degli appalti *in house*.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il nuovo schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, il cui testo si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante formale e sostanziale (allegato n. 1).

Ritenuto di demandare al Responsabile della Direzione competente in ambito ICT la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro.

Tutto ciò premesso.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché l’approvazione della Convenzione in oggetto non comporta per la Regione l’assunzione di obbligazioni giuridiche in quanto le stesse possono derivare soltanto dalla sottoscrizione dei singoli atti di affidamento a favore del CSI.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Visti:

- la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941 e s.m.i.) che all’art. 11 (Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali) dispone che “Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”;
- la tutela accordata alle banche di dati dalla medesima legge 633/1941, rispettivamente agli art. 1, comma 2, art. 2, comma 9, artt. 64-quinquies, 102 bis e 102 ter;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e s.m.i, che agli artt. 68 e 69 detta le regole di sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, e che al Capo V (“Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete”) definisce le modalità di gestione dei dati propri della Pubblica Amministrazione;
- le Linee Guida su acquisizione e riuso software da parte delle PPAA pubblicate da AGID il 9 maggio 2019;
- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 “Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione”, con la quale la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero;
- la normativa in materia di protezione dei dati personali contenuta in particolare nel Regolamento Europeo GDPR 679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la cessione del credito da CSI a SACE Fct S.p.A. come da rogito del 4 giugno 2021 dell’Avv. Eugenio Stucchi Notaio in Carmagnola, repertoriato al numero 15.206/10.597 registrato a Torino il 14/06/2021 al n. 30454, con il quale il CSI cede a SACE Fct S.p.A. tutti i crediti nei confronti di

Regione Piemonte presenti e futuri, ai sensi della L. 52/1991, che sorgeranno nel periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 7 giugno 2021, nonchè la nota prot. n. 81195 del 28 giugno 2021 con la quale la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, per poter procedere con gli adempimenti della certificazione del credito oggetto di cessione, chiede alle Direzioni regionali di prendere atto e accettare, con apposita determinazione, l'avvenuta cessione del credito e di predisporre i relativi atti di liquidazione indicando quale beneficiario amministrativo SACE Fct S.p.A.;

la Giunta regionale, all'unanimità

*delibera*

- di approvare lo schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, di cui all'Allegato 1, parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Responsabile della Direzione competente in ambito ICT la sottoscrizione della citata Convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che l'approvazione della Convenzione non rappresenta per la Regione l'assunzione di obbligazioni giuridiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

### **TRA**

La Regione Piemonte, con sede in Torino Piazza Castello, 165 (C.F. 8008760016), in persona del Responsabile della Direzione regionale Competitività del sistema regionale, dottoressa Giuliana Fenu, domiciliato per la carica in Torino, presso la sede della Regione Piemonte (nel seguito Regione)

### **E**

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Dott. Antonello Ghisaura Direttore della Funzione Organizzativa Attività produttive, ambiente, FPL (giusta procura atto rep. n. 14.145/9.812 del 02 Marzo 2020 notaio Pini Stucchi), domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito il CSI)

### **PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) è stato istituito in forza della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”;
- l’art. 3 della medesima legge, così come sostituito dal comma 1, art. 77 della legge regionale 15/2020, definisce il CSI quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”;
- la Regione, ai sensi dell’art. 3 della L. R. 15 marzo 1978, n. 13, determina gli indirizzi del Sistema Informativo regionale che realizza attraverso il CSI (art. 2 commi 1 e 2);
- il CSI, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del proprio Statuto, ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- detto Statuto, definisce le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti consorziati e le modalità di esercizio del controllo analogo. In particolare:
  - all’art. 4, comma 3 che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
  - l’art. 4, comma 5, alle lettere a), e), f) ed h), stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché gli impianti e reti e infrastrutture tecnologiche, gestendo e valorizzando le relative banche dati e supportando le amministrazioni consorziate nella digitalizzazione dei relativi processi;
  - l’art. 4 comma 6 precisa che il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati e che oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati;
  - l’art. 7 comma 1 prevede che ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 48/75 e s.m.i., dalla L.R. 13/78 e dall’art. 4 dello Statuto;
  - l’art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: “I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi

- del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”;
- l’art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI;
  - il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, i quali esercitano nei suoi confronti il controllo analogo fra l’altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e l’esercizio delle prerogative statutarie previste in dettaglio all’art. 8 dello Statuto;
- i presupposti per l’affidamento di attività in regime di “in-house providing” risiedono:
    - negli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
    - nelle Linee guida ANAC n. 7/2017 recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall’art. 192 del D. Lgs 50/2016”;
    - nella Circolare AGID n. 1/2021 recante “Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti”, ai sensi dell’art. 14 bis, lettera h) del D.lgs. n. 82/2005, anche per ciò che concerne il monitoraggio dei cosiddetti contratti di grande rilievo;
    - le Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020 con cui la Regione è stata iscritta nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI;
    - nelle “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” (nel seguito “Linee guida”) approvate con D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021;
  - in quanto Amministrazione Aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;
  - per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978) e nell’ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione, Ente consorziato promotore del CSI, può procedere all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto del diritto dell’Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e nello Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio e dei presupposti dell’in-house providing. L’affidamento diretto presuppone che la Regione si impegni a porre in essere tutte le azioni finalizzate all’efficace esercizio del controllo analogo, in coerenza con le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”;
  - le Linee guida sopra richiamate, sostituiscono le precedenti diverse modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione nei confronti degli Organismi in house, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell’ambito dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;

- il CSI opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi;
- fermo restando che l'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 si riferisce ai soli servizi presenti sul mercato, l'affidamento di servizi in regime di "in house providing" impone un "onere motivazionale rafforzato", come da giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, consistente in una valutazione "concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta". In particolare, sussiste l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità, di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte del CSI deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza e soggetti aggregatori per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi del citato "Codice dei contratti pubblici";
- ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza;
- in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo di vertice amministrativo, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016;
- con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi erogate dal CSI, l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 261, lett. b, e comma 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008, ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009, ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti con limitato diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- con nota prot. n. 00010024 del 18 febbraio 2021 la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2021;
- la Regione e il CSI hanno sottoscritto in data 14 gennaio 2019 la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" valevole per il triennio 2019-2021;

- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 16 comma 1, lettera d), dello Statuto, approva ed aggiorna ogni qualvolta si renda necessario il "Catalogo e Listino dei servizi del CSI", inviato a tutti gli Enti consorziati;
- la Regione ha predisposto apposita programmazione pluriennale in ambito ICT con Delibera di Giunta Regionale n. XXXXXX del XXXXXXXXXX;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XXXXXXXXXXXXXXX ha approvato lo schema della presente Convenzione.

#### **VISTI**

- la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941 e s.m.i.) che all'art. 11 (Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali) prevede che "Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese";
- la tutela accordata alle banche di dati dalla medesima legge 633/1941, rispettivamente agli art. 1, comma 2, art. 2, comma 9, artt. 64-quinquies, 102 bis e 102 ter;
- il D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i, che agli artt. 68 e 69 detta le regole di sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, e che al Capo V ("Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete") definisce le modalità di gestione dei dati propri della Pubblica Amministrazione, nonché le Linee Guida su acquisizione e riuso software da parte delle PPAA pubblicate da AGID il 9 maggio 2019;
- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione" con la quale la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero;
- il Piano Triennale AGID 2020-2022 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 17 luglio 2020, che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del paese, definendo le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo e gli investimenti ICT del settore pubblico;
- la normativa in materia di protezione dei dati personali contenuta in particolare nel del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- 
- la scrittura privata (rogito notaio PINI di Carmagnola, rep. n. 15206/10597 del 4 giugno 2021 - registrata a Torino in data 14 giugno 2021 al n. 30454, con la quale CSI cede alla SACE Fct S.p.A. i crediti ad esso spettanti e sorti nel periodo di 24 mesi a decorrere dal 7 giugno 2021 in virtù delle convenzioni in essere tra il CSI e la Regione e la Determinazione n. 223 del 15 luglio 2019 di "Presa d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A."

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente convenzione

### **Art. 1 Finalità e oggetto**

- 1 La presente Convenzione Quadro (da ora in avanti Convenzione) disciplina, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Regione al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
- 2 I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché promuovere l'adozione di soluzioni aperte e la digitalizzazione di servizi ed attività, a favore della piena realizzazione del paradigma della pubblica amministrazione digitale.
- 3 La presente Convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati nel documento di Programmazione pluriennale in ambito ICT che la Regione intende affidare al CSI, descritti nel "Catalogo e Listino dei Servizi del CSI" approvato dai competenti organi consortili. Tali servizi saranno oggetto di specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione, secondo le modalità indicate nei documenti tecnici "Procedure Operative", "Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE" e "Criteri tecnici per la verifica di congruità", validati dalla Cabina di regia di cui al successivo art. 17, successivamente approvati con firma elettronica dai Responsabili dell'attuazione di cui all'art. 16 e quindi assunti con atto Dirigenziale del Responsabile del Settore Sistema Informativo Regionale.
- 4 È esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
- 5 Il CSI eroga i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Regione risorse di provata capacità ed esperienza, confrontabili con il mercato laddove applicabile, con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

### **Art. 2 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

- 1 La Regione, in qualità di Ente consorziato:
  - esercita il controllo analogo sul CSI secondo quanto previsto dalle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" di cui alla DGR n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021, nonché secondo quanto previsto dallo Statuto consortile;
  - ai sensi delle citate Linee Guida, per l'esercizio del controllo analogo congiunto e in coerenza con quanto previsto all'art. 8 comma 2 dello statuto del CSI, la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra gli Enti consorziati. Il tavolo rappresenta la sede della pianificazione, del controllo preventivo, della consultazione, valutazione e verifica propedeutica all'Assemblea da parte dei consorziati;
  - approva preventivamente, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto, con appositi provvedimenti, di concerto con la Direzione responsabile per ambito e valutata positivamente la sostenibilità finanziaria della quota

attribuita all'Ente, il piano di attività e la quota degli ammortamenti annuali corrispondente agli investimenti del CSI nell'esclusivo interesse della Regione, funzionali e coerenti ai servizi erogati e alla programmazione pluriennale ICT, che saranno portati in sede di Assemblea consortile nell'ambito dell'approvazione del Piano degli investimenti del CSI;

- valuta e formula, nell'ambito del tavolo inter-enti di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto, parere preventivo, entro il 15 settembre e comunque prima dell'approvazione nel Consiglio di Amministrazione del CSI delle revisioni apportate al Catalogo e Listino sulla base degli impatti che le modifiche proposte possono avere sui servizi oggetto della presente Convenzione. Al fine di consentire il rispetto dei termini disciplinati nella presente Convenzione in termini di affidamento, la proposta di Catalogo e Listino del CSI riferito alla nuova annualità dovrà essere presentato al tavolo inter-enti entro il mese di giugno, comprensivo della descrizione dei servizi e delle informazioni necessarie al fine di effettuare la valutazione di congruità e il pieno confronto con il mercato ottemperando a quanto previsto all' art. 192, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- verifica, valuta e gestisce finanziariamente, con l'ausilio del settore Sistema informativo regionale, il conguaglio economico di gestione annuale previsto dall'art. 9 della presente Convenzione.

2 La Regione, in qualità di ente affidante:

- nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 17 CAD, presiede la Governance IT del proprio Sistema Informativo Regionale anche avvalendosi del contributo e delle competenze del CSI; in coerenza con il Piano Triennale nazionale per l'informatica nella PA, definisce e aggiorna il Programma triennale regionale in ambito ICT, approvato dalla Giunta regionale, contenente:
  - a) un modello di governance interno che preveda la partecipazione delle direzioni regionali anche mediante il coinvolgimento dei referenti ICT;
  - b) le principali linee di evoluzione del Sistema Informativo Regionale e risultati attesi (iniziative strategiche – interventi);
  - c) l'espressione dei fabbisogni in ambito ICT da parte delle strutture regionali, nonché le tempistiche circa la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
  - d) vincoli, monitoraggio e indicatori.
- definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo e il monitoraggio della gestione delle attività e dei servizi resi da CSI, come anche di seguito precisato, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso;
- ogni struttura regionale affidante esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Regione nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione degli atti e documenti utili per l'ottimale attuazione della presente Convenzione;
- il Settore "Sistema informativo regionale" adotta, periodicamente, procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili rispetto al contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione si colloca. L'analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da comparare con quelli relativi a servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer *satisfaction* (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di

corrispondenza tra servizio erogato e qualità percepita dall'utente del servizio, identificando possibili aree di miglioramento), o altre modalità. Le risultanze delle suddette analisi o di altre analoghe che dovessero essere definite in vigore di Convenzione, sono oggetto di valutazione da parte della Cabina di regia di cui al successivo art. 17 ai fini delle modifiche dei documenti tecnici e danno origine alle azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche a quelle di riferimento, di cui al successivo art. 6, comma 2.

- 3 La Regione, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.), avvia iniziative di coordinamento con gli altri Enti consorziati al fine di promuovere linee guida condivise di evoluzione del sistema informativo regionale e dei sistemi informativi degli Enti del territorio che usufruiscono di servizi erogati da CSI, garantendo inoltre una coerente pianificazione e programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

### **Art. 3 Normativa rilevante**

- 1 Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione delle attività ad esso affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Inoltre, il CSI concorderà nelle attività di sviluppo le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute agli articoli 68 e 69 CAD nonché di quelle previste dalla LR 9/2009. Rimane in ogni caso inteso che le attività di sviluppo nel caso previste saranno comunque condotte, salvo diverse e motivate ragioni ad hoc individuate in linea con le previsioni di cui al CAD già richiamati in premessa, nonché con la LR 9/2009.
- 2 Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, CSI si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento che verranno formalmente comunicate.

### **Art. 4 Acquisizione di servizi e affidamenti**

- 1 Ogni qualvolta il CSI proceda all'acquisizione esterna di servizi e, comunque, all'affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In ogni caso di acquisto esterno il CSI deve tenere manlevata la Regione da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta.
- 2 Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016. Il CSI darà evidenza delle azioni intraprese a tal fine nel rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività previsto dal proprio Statuto.

- 3 L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avviene garantendo l'osservanza dei principi di imparzialità, rotazione, pubblicità e trasparenza delle procedure, dei limiti normativi vigenti e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e comunque garantendo la pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza con l'indicazione dell'ammontare erogato, del nominativo del soggetto percettore e della ragione dell'incarico.
- 4 La Regione e il CSI si attengono, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 e s.m.i. in materia di anticorruzione e trasparenza.

## **PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 5 Modalità di definizione e aggiornamento delle esigenze**

- 1 Il CSI, sulla base della Programmazione pluriennale in ambito ICT della Regione e con riferimento ai servizi erogati in continuità e di sviluppo, dimensiona e attiva le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Regione.
- 2 Il CSI, sulla base della citata programmazione pluriennale ICT regionale, predispone i seguenti documenti:
  - **CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE):** in questa tipologia di documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua o pluriennale, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni espressi da ogni singola Direzione nella programmazione regionale. Il documento propone la definizione delle attività annuali, recependo i contenuti delle schede relative alla citata programmazione regionale, ed in particolare i risultati attesi e deliverable, gli indicatori quali-quantitativi e i livelli di servizio, i driver e volumi alla base della quantificazione del prezzo del servizio. Le CTE per l'anno successivo sono presentate dal CSI alla Regione entro il 15 novembre dell'anno in corso e valutate dalle strutture competenti della Regione ai fini dell'affidamento, entro il 31 dicembre del medesimo anno.
  - **PROPOSTA TECNICO ECONOMICA (PTE):** in questa tipologia di documento vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di progettazione, sviluppo e comunque tutti i servizi a carattere non continuativo e non noti al momento della predisposizione delle CTE, necessari a soddisfare le esigenze espresse nell'ambito della programmazione regionale, a livello di iniziativa, articolata per interventi. Le PTE sono presentate dal CSI entro la data specificata nella formale richiesta della Regione e vengono approvate da questa entro 45 giorni dalla presentazione formale via PEC.
- 3 In presenza di eventi non prevedibili, ciascuna struttura regionale può chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi contenuti nella programmazione regionale, descritti nei documenti di cui al comma precedente e regolarmente approvati con provvedimento dirigenziale della struttura regionale affidante, valutati dal Settore Sistema Informativo regionale nelle modalità descritte al documento tecnico "Procedure Operative", ove non vi siano i tempi sufficienti per addivenire ad un aggiornamento della prevista programmazione regionale.

- 4 In presenza di eventi di assoluta emergenza e/o urgenza, la struttura regionale affidante può autorizzare, attraverso apposita richiesta da inviare a mezzo PEC, il CSI ad erogare i servizi necessari per affrontare dette emergenze, previa presentazione, da parte del CSI, di una proposta contenente: l'indicazione del servizio offerto, l'importo complessivo stimato determinato sulla base delle tariffe coerenti con il Catalogo e Listino vigente oggetto di congruità ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Entro il 30° giorno da tale autorizzazione la struttura regionale procede all'affidamento formale dei citati servizi secondo le regole previste per l'affidamento delle PTE ferma restando, in ogni caso, la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s m i.

#### **Art. 6 Modalità di proposizione, stima dei costi e affidamento delle attività**

- 1 Le modalità di proposizione e stima dei costi, in coerenza con la Programmazione regionale, sono definite nei documenti tecnici di cui all'art. 1, comma 3, nonché sulla base del Catalogo e Listino del CSI.
- 2 Il CSI fornisce preventivamente alla Regione tutti gli elementi e i criteri utili al confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato, sulla base del Catalogo e Listino dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione e previo parere preventivo del tavolo interenti di cui all'articolo 2, comma 1. Il confronto dovrà avvenire a parità di condizioni tecnico-economiche, tenuto conto altresì del regime fiscale applicato. L'affidamento al CSI potrà avvenire previa verifica da parte della Regione che le condizioni offerte siano complessivamente congrue, a parità di servizi offerti e di relative condizioni, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza, contratti affidati da altri soggetti aggregatori oppure prezzi medi di aggiudicazione risultanti da gare bandite dal CSI Piemonte per affidamento di analoghi servizi o forniture ovvero sulla base di apposite indagini di mercato. In caso di difficoltà ad esprimere un giudizio di congruità positivo tra il preventivo esposto dal CSI e le condizioni di mercato, la Regione individua, in qualità di committente, le azioni da sottoporre al CSI, per adeguare le stime economiche ed il servizio offerto a quello di riferimento. Per prevenire tali situazioni, il CSI si obbliga a monitorare in itinere il servizio e a proporre, in modo tempestivo, i correttivi necessari a rispettare i parametri sopra individuati.
- 3 Il CSI supporta, ove richiesto, la Regione nelle indagini volte ad effettuare la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le varie soluzioni disponibili sul mercato ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D. Lgs 82/05 e s.m.i.), finalizzate a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica ove applicabile, impegnandosi altresì a rispettare ed applicare le risultanze di detta indagine.
- 4 L'affidamento formale delle attività da parte della Regione al CSI avviene per le CTE e le PTE con determinazione dirigenziale di approvazione e relativa assunzione di impegno di spesa, comunicata in forma scritta al CSI da cui risultano gli estremi e il dispositivo del provvedimento. A tale provvedimento viene allegato o integrato apposito disciplinare di incarico contenente, a titolo esemplificativo, l'oggetto della fornitura obiettivi e benefici attesi, i livelli di servizio e cronoprogramma, gli indicatori quali-quantitativi; i costi, i tempi di consegna della documentazione richiesta, la modalità di verifica di conformità e accettazione. Detto disciplinare viene accettato espressamente da parte del CSI entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
- 5 Gli affidamenti formali di cui al comma precedente sono motivati ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante apposito parere di congruità della struttura regionale competente all'emanazione del provvedimento di affidamento. Il parere viene condiviso con il Settore Sistema Informativo regionale per ciò che concerne gli

aspetti inerenti la coerenza tecnica delle proposte formulate dal CSI rispetto all'architettura del sistema informativo regionale stesso e l'aderenza alle policy di sviluppo previste nella programmazione pluriennale ICT. In particolare, detta struttura provvede, per i servizi per i quali vi sono convenzioni, accordi e contratti quadro attivi sul portale Consip e sulla base delle informazioni fornite da CSI ai sensi del comma 2, ad analizzare i relativi costi e confrontarli con quelli esposti dal CSI sia per quanto riguarda i servizi in continuità che per quelli in sviluppo. Il confronto deve giustificare, pertanto, l'adozione della soluzione "in house" in luogo del ricorso al mercato. La motivazione deve, altresì, dare atto dei benefici per la collettività valutando gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- 6 L'individuazione dei criteri tecnici di congruità e delle relative modalità di valutazione, sono contenuti e dettagliati nell'apposito documento tecnico di cui all'art. 1, comma 3, definito nell'ambito della Cabina di regia in concomitanza dell'approvazione dei restanti documenti tecnici.

#### **Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

- 1 I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 10 c. 2 del DPR 633/72.
- 2 Qualora la Regione non presenti entro il 31 marzo di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 8 Modalità di rendicontazione, monitoraggio e fatturazione**

- 1 Il processo di rendicontazione avviene con la massima trasparenza anche attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e il controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio, degli indicatori definiti e dei volumi erogati previsti al successivo art. 13.
- 2 La rendicontazione si articola in:
  - rendicontazione tecnica e di monitoraggio dell'andamento dei servizi e dei volumi di ticket erogati, degli output e deliverable prodotti, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche specifiche definite nei documenti tecnici e nel Catalogo e listino del CSI, esplicitando pertanto livelli qualitativi, quantitativi (rendicontazione dei volumi) e dei tempi dei servizi resi;
  - rendicontazione economica, in cui sulla base dei volumi rendicontati si evidenziano l'avanzamento dei corrispettivi a tariffa al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e, a partire dal secondo trimestre, la stima economica a finire.
- 3 Il CSI trasmetterà la rendicontazione economica dei primi tre trimestri entro 45 giorni dal periodo di riferimento trimestrale; la rendicontazione dell'ultimo trimestre dovrà essere inviata entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo, ferma restando l'approvazione preventiva del progetto di bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 4 Le fatture vengono emesse secondo le modalità indicate nei documenti tecnici e coerentemente a quanto previsto al successivo art. 11. L'importo di ciascuna fattura viene determinato sulla base dei volumi effettivamente erogati e rendicontati. Gli scostamenti dai preventivi di spesa sono evidenziati ed autorizzati in coerenza con quanto specificato al successivo art. 14, commi 6 e 7.
- 5 Al fine di garantire alla Regione un maggiore livello di monitoraggio e programmazione della spesa il CSI, entro e non oltre il mese di settembre, invia alle strutture affidanti una

previsione dei corrispettivi di chiusura sull'anno rispetto alle CTE e alle PTE affidate motivando gli scostamenti rilevanti e giustificando dettagliatamente gli scostamenti che dalle previsioni sembrano determinare un costo superiore all'importo affidato. Sulla base delle risultanze di tale documento, la Regione potrà convocare tempestivamente un'apposita seduta della Cabina di regia al fine di individuare possibili correttivi in merito alla programmazione della spesa e delle attività.

- 6 Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi SIE (Strutturali di Investimento Europei), ivi compresi il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite in apposito documento validato dalla Cabina di regia, così come previsto dall'art. 1, comma 3, e dovranno essere osservate in sede di predisposizione di CTE/PTE e relativi atti di affidamento.
- 7 La Regione attua politiche di monitoraggio della convenzione e delle forniture di servizi e beni accessori ad essa collegate, come prescritto dalla circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 "Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti". Detto monitoraggio viene svolto dalla Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sistema informativo regionale, il cui dirigente ricopre il ruolo di Responsabile del Monitoraggio. Qualora il Responsabile del Monitoraggio rilevi delle non conformità, fermo restando le azioni generali previste dalle procedure di monitoraggio, il CSI si impegna, per tali casi, a formulare un apposito piano di rientro inerente alle evidenze segnalate e i relativi tempi di attuazione.

#### **Art. 9 Conguaglio economico di gestione**

- 1 Al termine dell'esercizio e a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio, il CSI determina il conguaglio economico di gestione.
- 2 Il conguaglio economico di gestione per l'Ente - in applicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10, c. 2 del DPR 633/72 - è determinato dalla differenza tra i corrispettivi dovuti dall'Ente sul complesso dei servizi a questo prestati ed i costi imputabili consuntivati al termine dell'esercizio.
- 3 In fase di valutazione del conguaglio economico di gestione vengono altresì evidenziati separatamente e corrisposti dalla Regione:
  - i costi definiti "*non ammissibili*" determinati nell'ambito dei progetti finanziati con fondi SIE in applicazione della normativa comunitaria e nelle modalità specificate nel documento tecnico "*Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE*";
  - gli eventuali oneri finanziari dovuti al Consorzio.

#### **Art. 10 Pagamento**

- 1 La Regione effettua i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. Gli atti di liquidazione saranno emessi in favore del CSI, prevedendo quale beneficiario amministrativo SACE Fct S.p.A. fino alla scadenza del termine previsto dalla scrittura privata citata in premessa o eventuale altro soggetto comunicato dal CSI alla Regione. Il CSI provvede a cedere i crediti contenuti in ogni singola fattura trascorsi 10 giorni dalla trasmissione della fattura alla Regione senza che gli uffici della stessa abbiano sollevato alcun rilievo nel medesimo termine.

### **Art. 11 Verifica di conformità**

- 1 Tutte le forniture previste sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto delle prestazioni, obiettivi e risultati raggiunti, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni e pattuizioni concordate in sede di affidamento e di disciplinare d'incarico.
- 2 Elemento essenziale della verifica di conformità è la messa a disposizione da parte del CSI di tutta la documentazione di progetto, codice binario e sorgente e valorizzazione del software prodotto in termini di FP nei casi di sviluppo di software, da realizzarsi mediante accesso ad appositi archivi.
- 3 All'esito positivo della verifica di conformità si procederà all'emissione del SAL e al conseguente pagamento dell'importo pattuito.

### **Art. 12 Durata**

- 1 La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.
- 2 La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
- 3 Eventuali variazioni della durata dei singoli atti di affidamento di cui al precedente comma 2, devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
- 4 In ogni caso la Regione si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di risolvere i medesimi per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

### **Art. 13 Controlli sui servizi**

- 1 La Regione, sia in qualità di consorziato che di ente affidante, come disposto dall'art. 2, può disporre l'effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) di controlli sulla regolare ed efficiente gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.
- 2 Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
- 3 La Regione, sulla base degli esiti dei controlli, può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17.

### **Art. 14 Impegni delle Parti**

- 1 La Regione designa un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione. Parimenti, il CSI nomina un proprio Referente.
- 2 Le parti si impegnano al rispetto delle tempistiche definite, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
- 3 Il CSI appronta e concorda con la Regione piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo regolari verifiche sugli avanzamenti dei progetti. Eventuali criticità o ritardi vengono segnalati tempestivamente alla Cabina di regia di cui all'art. 17,

- cui si demanda la definizione degli interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
- 4 A fronte di scostamenti dei Livelli di servizio definiti nel Catalogo e Listino del CSI o nelle PTE/CTE, il CSI si impegna ad adottare le forme e le modalità di rientro, atte a recuperare i predetti scostamenti, concordate nell'ambito della Cabina di regia di cui all'art. 17.
  - 5 Le Parti si impegnano altresì ad individuare, tenuto conto delle valutazioni, analisi e proposte concordate nell'ambito della medesima Cabina di regia, le corrette modalità di interazione al fine di:
    - valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi condivisi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento;
    - valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi;
    - adottare linee guida per la definizione dei programmi strategici pluriennali e annuali della Regione, al fine di orientare le attività congiunte.
  - 6 Le parti concordano sulla necessità di individuare una modalità di gestione degli eventuali scostamenti rispetto ai livelli di servizio definiti, ai costi preventivati e alle date di consegna, anche attraverso la definizione congiunta di output misurabili, correlando gli eventuali scostamenti ai sistemi di incentivazione del personale del CSI., legando una quota proporzionale della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale e quadro agli stessi. In ogni caso, per ciascuna CTE/PTE gli incrementi nei costi derivanti da volumi di attività dei servizi diversi da quelli preventivati, o derivanti da altri incrementi computabili in fase di realizzazione del progetto, dovranno essere preventivamente e tempestivamente segnalati ed espressamente autorizzati con apposito provvedimento dirigenziale, pena la loro mancanza di efficacia e di produzione di effetti.
  - 7 Le eventuali variazioni dei costi derivanti da volumi dei servizi differenti da quelli preventivati comportano la conseguente fatturazione in linea con gli importi consuntivati in coerenza con il precedente comma.
  - 8 Le Parti reciprocamente si impegnano sotto la rispettiva esclusiva responsabilità a garantire la dovuta riservatezza con riferimento ad ogni informazione, latamente intesa, connessa all'esecuzione della presente Convenzione (a mero titolo esemplificativo, informazioni tecniche ed economiche, listini, quotazioni, etc.) e/o ad ogni atto ad essa conseguente, impegnandosi a trattarli nella misura e per il tempo strettamente necessari. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell'espletamento dell'attività di competenza di ciascuno - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell'interesse di una delle Parti, ciascuna si obbliga a:
    - darne previa notizia all'altra;
    - acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza.

## **Art. 15 Gestione del cambiamento**

1. Il CSI fornisce alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'organizzazione della produzione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Le Parti si impegnano comunque, ove necessario, a condividere un documento che dia evidenza delle azioni che saranno messe in atto dal CSI per la gestione del cambiamento al fine di garantire la piena continuità del servizio nei termini quivi descritti, le modalità di erogazione e gestione, comprensive degli strumenti utilizzati, e/o i

livelli di servizio concordati del servizio stesso. A tal fine il CSI metterà a disposizione della Regione e degli eventuali soggetti da esso individuati, tutta la documentazione che verrà ritenuta utile.

#### **Art. 16 Responsabili dell'attuazione**

- 1 La Regione individua quale struttura responsabile dell'attuazione della presente Convenzione la Direzione competente in ambito ICT o settore delegato.
- 2 Il CSI individua quale Responsabile dell'attuazione della presente Convenzione il Direttore della Funzione Organizzativa Attività produttive, ambiente, FPL.
- 3 La struttura regionale individuata assicura le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 17 Cabina di regia**

- 1 La Cabina di regia è costituita dalle Direzioni regionali rappresentate nell'ambito del Comitato dei Direttori (CODIR) e/o da delegati dagli stessi nominati. Alla Cabina di regia possono essere invitate a partecipare altre strutture regionali per acquisire pareri, concerti, nullaosta non acquisibili in altro modo.
- 2 La Cabina di regia si riunisce per la validazione dei documenti tecnici e qualora si renda necessario per problematiche trasversali connesse alla convenzione. Gli incontri vengono verbalizzati e sottoscritti dai partecipanti entro 30 giorni.
- 3 I compiti assegnati alla Cabina di regia sono:
  - monitoraggio complessivo dell'andamento dei progetti e dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance;
  - monitoraggio dell'andamento complessivo delle rendicontazioni trimestrali economiche e dei volumi.;
  - valutazione e validazione delle eventuali azioni di miglioramento per l'attuazione della Convenzione;
  - monitoraggio complessivo dell'andamento della qualità dell'esecuzione dei servizi e degli aspetti economici correlati;
  - espressione di parere obbligatorio vincolante sui documenti tecnici e/o sui relativi eventuali aggiornamenti.
- 4 Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete alla Direzione affidante e le eventuali controversie insorte potranno essere risolte bonariamente.

#### **Art. 18 Gestione degli asset applicativo e infrastrutturale**

1. Il CSI si impegna a supportare la Regione nella gestione ed evoluzione dei propri asset applicativi ed infrastrutturali in coerenza con le linee strategiche contenute nella programmazione pluriennale ICT e le Linee di indirizzo nazionali, fornendo evidenza dello stato complessivo degli asset, del loro impiego anche a supporto della definizione della consistenza patrimoniale.
2. L'Elenco degli asset e delle informazioni correlate agli Applicativi e Basi Dati Regionali e in uso presso l'Ente è gestito tramite apposito archivio informatizzato. Tale Elenco costituisce la base informativa di riferimento in quanto contiene la descrizione strutturata di tutti i servizi oggetto di affidamento. Il CSI ha la responsabilità di aggiornare l'Elenco in occasione del rilascio di un nuovo applicativo o sua componente di interventi di manutenzione evolutiva, di dismissioni, di sospensioni o di qualsiasi altro evento che

modifichi l'oggetto del servizio al fine di garantirne l'allineamento con la situazione reale. A tal fine il CSI si impegna a fornire evidenza della valorizzazione tecnica dell'asset applicativo e di attuare una metodologia oggettiva e certificata. Il CSI si impegna inoltre ad evidenziare le componenti applicative e le basi dati di titolarità (sia essa esclusiva sia essa condivisa) di Regione Piemonte. Nel caso di titolarità condivisa, CSI dovrà specificare l'indicazione dei soggetti contitolari, anche ai fini degli adempimenti della normativa privacy.

3. Il CSI, tramite l'Elenco, fornisce alla Regione informazioni sulle proprie banche dati e sugli applicativi realizzati nel corso degli anni al fine di favorire il governo, la condivisione, l'interscambio e quindi il riuso di tutte le informazioni in esso contenute, in attuazione agli adempimenti di legge in materia. A tal fine, l'Elenco costituisce la fonte informativa per le altre componenti applicative, ai fini di una loro pubblicazione sui siti internet.
4. L'Elenco deve contenere le informazioni utili a generare i report necessari alla valorizzazione del parco software dell'Ente.
5. L'Elenco può essere implementato dalla Direzioni regionali con riferimento ai servizi applicativi non realizzati dal CSI.
6. La gestione dell'asset infrastrutturale può essere assolta tramite una base informativa differente da quella utilizzata per la gestione dell'asset applicativo, facendo salve le correlazioni informative tra i due ambiti

#### **Art. 19 Protezione dei dati personali e riservatezza**

- 1 La Regione nomina il CSI quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2 Il CSI, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione, e nei limiti della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nonché della durata dei trattamenti definiti nei singoli servizi descritti nei documenti tecnici e/o negli specifici atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione, è tenuto a:
  - a adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti concordate con il Titolare in conformità all'art. 32 del Regolamento, indicate in dettaglio per ciascuna attività nelle CTE/PTE, in conformità all'art. 32 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
    - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
    - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
  - b individuare, verificare e, se del caso, aggiornare in funzione delle istruzioni fornite dal Titolare (art 29 GDPR), le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
  - c garantire - anche in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle istruzioni e alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto nonché rispettino gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- d assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
  - e se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
  - f se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di violazione dei dati (data breach) di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
  - g comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni verso paesi terzi extra UE o organizzazioni internazionali, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.
- 3 Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente Convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.
- 4 Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente Convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.
- 5 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito. I dati oggetto di ogni singolo affidamento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal CSI esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dalla Convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:
- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della Convenzione;
  - b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
  - c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla Convenzione.
- 6 Con la presente Convenzione, la Regione conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in

materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. L'obbligo della comunicazione dell'elenco degli eventuali sub responsabili, prevista dall'articolo 28 paragrafo 2 del GDPR, le Parti concordano che venga assolto mediante la pubblicazione dell'elenco medesimo sul sito del CSI, come previsto all'articolo 22 della presente Convenzione.

- 7 Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto comprensivo dell'elenco degli eventuali sub-responsabili coinvolti.
- 8 Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la presente Convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

#### **Art. 20 Accessibilità e compliance normativa**

- 1 Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i.
- 2 E' tenuto altresì a garantire il rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative in materia di autenticazione, interoperabilità e sicurezza.

#### **Art. 21 Trasparenza**

- 1 Il CSI rispetta la vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività; a tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito internet:
  - l'assetto consortile;
  - lo statuto;
  - i regolamenti interni;
  - le cariche sociali, con indicazione specifica dei curricula e dei compensi percepiti dai componenti nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale dei Consiglieri d'Amministrazione; i dati relativi al personale dirigenziale completi di curriculum e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile; il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - il codice etico;
  - le gare e gli appalti;
  - le procedure di reclutamento;

- gli incarichi di consulenza;
- i documenti attestanti l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione;
- tutto ciò che, sebbene non previsto in questa Convenzione, risulti necessario per garantire il pieno rispetto della normativa sulla trasparenza.

#### **Art. 22 Adempimenti in materia di sicurezza**

- 1 Nell'espletamento dei servizi il CSI dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza, le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione-anche ai fini della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da effettuarsi prima dell'inizio dei singoli servizi oggetto della presente Convenzione e che costituirà parte integrante degli stessi.

#### **Art. 23 Amministratori di sistema**

- 1 Poiché la Regione nomina il CSI quale Responsabile del trattamento, il CSI provvederà ad effettuare le relative nomine degli Amministratori di sistema in ottemperanza del provvedimento in materia del Garante del 2008 e successive modificazioni.
- 2 In tale qualità sono ricomprese le seguenti funzioni di amministrazione: basi di dati, reti, apparati di sicurezza e sistemi software complessi. A tale proposito il CSI si impegna a comunicare alla Regione l'elenco delle persone fisiche adibite a tale funzione, compresi i relativi ambiti di servizio, nonché a ad effettuare le prescritte attività di audit interno.

#### **Art. 24 Oneri fiscali e spese**

- 1 Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 25 Modifiche**

- 1 La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche o integrazioni devono essere formulate con atto scritto, che, previa valutazione della Cabina di regia e dei Responsabili dell'attuazione di cui all'art. 16 della presente convenzione, sarà approvato dalle Parti.

#### **Art. 26 Disposizioni finali**

- 1 Nel caso non fosse possibile procedere all'affidamento della CTE nei termini temporali descritti, o comunque entro il 31.12 dell'anno solare precedente quello di riferimento della CTE, per cause interne alla Regione Piemonte o dipendenti dalla necessità di effettuare degli approfondimenti sui servizi proposti, si procede entro il 31.12 dell'anno solare precedente a quello di riferimento della CTE ad un affidamento parziale dei servizi in continuità per un importo corrispondente a quanto affidato per il primo quadrimestre dell'anno precedente, fatti salvi i vincoli di bilancio. Tale affidamento

parziale è indirizzato a prevenire la situazione di criticità determinata dall'erogazione dei servizi da parte del CSI prestati in assenza di una formale autorizzazione e copertura dei costi da parte della Regione.

**Art. 27 Norme di rinvio**

- 1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
- 2 Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, che non dovesse essere risolta bonariamente nell'ambito del confronto con la Direzione affidante e con la Cabina di regia, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Firmato digitalmente da:

Firmato digitalmente da: